

## Tassazione degli sportivi con “plafond” unico nel 2023

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Con la recente [risposta ad interpello n. 474/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione fiscale dei **compensi percepiti nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche** e da **rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale** non professionale. I chiarimenti si sono resi necessari per effetto dell'**entrata in vigore**, lo scorso 1.7.2023, della riforma dello sport di cui al **D.Lgs. 36/2021**, le cui novità impattano significativamente anche sugli **aspetti fiscali** dei compensi in questione. La decorrenza della riforma nel corso del periodo d'imposta 2023 comporta un **accavallamento delle vecchie regole con le nuove**, sia in relazione alla mutata qualifica reddituale dei redditi in questione, sia per la modifica intervenuta nell'importo della soglia di esenzione (passata **da euro 10.000 a euro 15.000**).

Con la “vecchia” normativa, applicabile fino allo scorso 30.6.2023, i **redditi percepiti** fino a tale data nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni amministrativo-gestionali erano collocati nella **categoria residuale dei redditi diversi** di cui all'[articolo 67, Tuir](#), e segnatamente nella **lett. m) di tale articolo**, secondo cui costituiscono reddito, oltre ai compensi, anche **le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spesa** erogati a favore di soggetti che svolgono le predette attività sportive e di collaborazione.

L'[articolo 69, comma 2, Tuir](#), prevede una **soglia di esenzione delle componenti reddituali** in questione fino ad un **importo massimo di euro 10.000** per ciascun periodo d'imposta. **Per importi eccedenti tale soglia**, la tassazione avviene con la **ritenuta a titolo d'imposta del 23% per un importo di euro 20.658,20** (quindi fino ad euro 30.658,20 complessivi) e con una **ritenuta a titolo d'acconto per la parte imponibile eccedente il predetto importo**.

A seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport, dall'1.7.2023 **è stata abrogata la disposizione della lett. m) dell'articolo 67 Tuir**, ed i redditi percepiti dai lavoratori sportivi possono essere inquadrati, in funzione del rapporto di lavoro instaurato, tra **quelli di lavoro dipendente, assimilato o autonomo**.

L'[articolo 36, D.Lgs. 36/2021](#), si occupa del trattamento tributario dei **redditi percepiti dai**

**lavoratori sportivi**, ed il comma 6 prevede che “*i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali **fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000***”. La soglia di esenzione tributaria ivi individuata prescinde dall’inquadramento civilistico del rapporto di lavoro dello sportivo dilettante, in quanto la norma si riferisce genericamente al **trattamento tributario** dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico.

L’[articolo 51, D.Lgs. 36/2021](#), prevede delle **norme transitorie** che disciplinano il passaggio tra la precedente norma e quella riformata. Il comma 1-bis, dell’[articolo 51, D.Lgs. 36/2021](#), si occupa dei **compensi percepiti dagli sportivi dilettanti nel 2023**, stabilendo che per coloro che percepiscono sia compensi che costituiscono redditi diversi (fino al 30.6.2023), sia **compensi rientranti nei redditi di lavoro dipendente**, assimilato o autonomo (dal 1.7.2023 al 31.12.2023), “*l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000*”. In buona sostanza, la norma in questione prevede che **il nuovo limite di euro 15.000 sia unitario e applicabile per l’intero periodo d’imposta 2023**, a prescindere dal differente inquadramento fiscale che tali redditi hanno nel corso dell’anno corrente. Nel caso oggetto dell’interpello un atleta dilettante ha percepito nel 2023 **compensi per il periodo gennaio-giugno pari a euro 20.400** e per il **periodo luglio-dicembre per euro 15.400**. Nella [risposta ad interpello n. 474/E/2023](#), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la tassazione **deve avvenire come segue**: per i compensi erogati fino al 30.6.2023 **è stata già “mangiata” la franchigia di euro 10.000** (la parte eccedente ha subito una ritenuta a titolo d’imposta), ragion per cui i compensi erogati nel secondo semestre **fruiscono della soglia di esenzione residua per euro 5.000**, mentre la parte eccedente sarà **soggetta tassazione con le regole ordinarie** dei redditi di lavoro. In tal modo, il contribuente può fruire dell’unitaria franchigia di euro 15.000 nel corso del 2023 secondo **le regole dettate dall’articolo 51, D.Lgs. 36/2021**.